

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4831 del 26/08/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Modifica per adeguamento al DM del 28 giugno 2024, n. 127 dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile (DET-AMB-2019-4811 del 21/10/2019) - Ditta: IMPRESA TRE COLLI S.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5029 del 26/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. 28 giugno 2024, n.127;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DDG 389/2024 del 24/05/2024;

VISTA:

- la Determina DET-AMB-4476 del 24/08/2017 rilasciata da Arpae SaC Parma con cui è stata rinnovata l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad “Impresa Tre Colli S.p.a.” ai sensi dell'art. 209 D.Lgs. 152/06 s.m.i. (autocertificazione in quanto in possesso di certificazione ISO 14001:2015), fino al 19/02/2027, per una potenzialità pari a 72.000 t/anno e 72 t/giorno; successivamente modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-122 del 11/01/2019 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- la Determinazione dirigenziale n.4811 del 21/10/2019 con la quale è stata sostituita, sulla base dell'istanza di modifica sostanziale del 19/03/2019, l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-4476 del 24/08/2017 (rinnovo) e s.m.i., rilasciata da Arpae alla Ditta: Impresa Tre Colli S.p.a., con sede legale in Via Sandro Pertini n.1, - 43036 FIDENZA (PR), per l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti derivanti dall'attività di demolizione) tramite il mezzo mobile di frantumazione, da utilizzare in cantieri diversi (non identificabili a priori), così identificato:
 - Tipo e marca: frantoio TK PIPELINER-OM; Matricola N° 33023 - N° 513; Potenza motore: 149 kW; Anno di costruzione 1993.
 - Tipo e marca: frantoio RUBBLE MASTER RM100; Matricola RM100-0086; Potenza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aooopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pagina 1 di 15

motore: 235 kW; Anno di costruzione: 2008.

- Tipo e marca: Vaglio KEESTRAK – modello 4518-S; N° di serie: 266; Potenza

motore: 86 kW; Anno di costruzione: 2004;

- per una potenzialità pari a 160.000 t/anno e 1.600 t/giorno;

CONSIDERATO:

- la domanda di modifica per adeguamento normativo al DM 127/2024 con modifiche dell'Autorizzazione Unica, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2025/48271 del 13/03/2025, pervenuta da parte della Ditta "Impresa Tre Colli S.p.a." (cod. fisc. PIVA: 00166640342), con sede legale in Via Sandro Pertini, 17 Comune di Fidenza CAP 43036 (PR);
- che le modifiche sono relative a:
 - o adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*,
 - o eliminazione del codice EER 170802 ed aggiunta di n.9 altri codici EER ammessi dalla tabella 1, Allegato 1 del DM 127/24 (010408 - 010409 - 010410 - 010413 - 101201 - 101206 - 101208 - 120117 - 191209);
 - o ferme restando inalterate la potenzialità di trattamento oraria, giornaliera e annua;

RILEVATO:

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2025/54452 del 21/03/2025 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.;
- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2025/60760 del 31/03/2025 ha richiesto il parere di competenza ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma (Arpae APAO-ST);
- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, con nota prot. PG/2025/81883 del 05/05/2025; (allegato n.1 che costituisce parte integrante del presente atto);

CONSIDERATO per le altre matrici ambientali:

in relazione tecnica PG/2025/81883 del 05/05/2025 Arpae APAO-ST dichiara: *"(...) il Gestore ha precisato che nulla è mutato in termini di quantità di rifiuti recuperabili, di attività di recupero. Non vi sono modificazioni in tema di inquinamento acustico, di emissioni in atmosfera e in ambiente idrico e rispetto a quanto già autorizzato (...)"*;

l'aggiornamento relativo alle emissioni in atmosfera contenuto nel parere/relazione tecnica emesso da Arpae APAO-ST PG/2025/81883 del 05/05/2025, allegato n.1 al presente atto;

CONSIDERATO, per la matrice rifiuti:

- di dover sostituire integralmente le prescrizioni relative alla matrice rifiuti, integrandole con quelle previste per l'adeguamento al DM 127/2024;

- sentita Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, si ritiene che:
 - ad integrazione dei contenuti generici descritti nel documento *“Relazione tecnica di adeguamento al DM 127/2024”* acquisito nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma PG/2025/48271 del 13/03/2025, si ritiene che la certificazione ISO 14001:2015 in possesso della Ditta costituisca *“sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio”*, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024; tuttavia si ritiene di dover prescrivere alla Ditta la predisposizione di una *“procedura per la registrazione e gestione delle non conformità”*, se non già previste dalla propria certificazione ambientale sopra citata, con successivo inoltre ad ARPAE;
 - a differenza di quanto dichiarato dalla Ditta nel documento *“Relazione tecnica di adeguamento al DM 127/2024 - cap. 6”* si prescrive di osservare per i rifiuti prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero specifiche disposizioni gestionali previste da Arpae APAO-ST nel proprio parere PG/2025/128001 del 16/07/2025 in applicazione della Circolare ministeriale n.1121 del 21/01/2019, in quanto come ha già chiarito il ministero MASE con risposte ad interpellati ministeriali, l'istituto normativo del *“deposito temporaneo”* non è applicabile, non è pertinente ad impianti che trattano rifiuti;
- visti anche i contenuti della linee guida sul recupero di rifiuti inerti, documento S.N.P.A. 89/16-CF del 29/11/2016 *“CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI”*, si ritiene che il rifiuto avente codice EER 170504 *“terre e rocce da scavo”*, una volta accertate le caratteristiche di non pericolosità sopra richiamate, possa ritenersi a tutti gli effetti *“inerte”* anche ai fini dell'applicazione della tariffa prevista dalla DGR 1991/2003 all'Allegato A, Art. 5, punto 5.4 in caso di *“impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti”*;
- l'Azienda ha prodotto la documentazione comprovante *“certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica”*;
- risulta già in essere la garanzia finanziaria emessa da UnipolSai con polizza fidejussoria (e Appendice n.1 del 08/04/2020 relativa alla modifica sostanziale), ai sensi delle indicazioni della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003; la modifica richiesta non comporta alcuna variazione della stessa;
- che la Ditta IMPRESA TRE COLLI S.P.A., alla data del 22/08/2025, risulta iscritta (con scadenza 06/09/2025) ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”* della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), in particolare alle Sezioni 3, 5 e 7;
- che la Ditta IMPRESA TRE COLLI Spa con nota acquisita al prot. n. PG/2025/151555 del 26/08/2025 ha dichiarato *“... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. relativamente al procedimento telematico di modifica dell'Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto di trattamento e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi tramite mezzo mobile”*; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01210324675535 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e s.m.i. e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della modifica dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in adeguamento e conformemente alle disposizioni del D.M. 127/2024;

DETERMINA

DI RILASCIARE LA MODIFICA dell'AUTORIZZAZIONE UNICA (DET-AMB-2019-4811 del 21/10/2019), sino al 19/02/2027, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	Impresa Tre Colli S.p.a.
SEDE LEGALE:	via Sandro Pertini n.17 - 43036, Comune di Fidenza (PR)
P.IVA – C.F.:	00166640342
LEGALE RAPPRESENTANTE:	generalità depositate agli atti
RESPONSABILE TECNICO:	generalità depositate agli atti
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	via JUTIFICIO n.1 - CAP 15060, Comune di Carrosio (AL)

per la prosecuzione dell'esercizio di attività di trattamento di recupero **(R5)** di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato e composto:

TIPO E MARCA:	TK PIPELINER-OM
Matricola:	N° 33023 (costruttore) - N° 513 (Impresa Tre Colli)
Anno costruzione:	1993
potenza motore:	149 kW
Specifiche:	Macchina che necessita, per poter funzionare, di essere posizionata in piano, dotata di equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite un impianto di nebulizzazione ad acqua
Potenzialità massima di trattamento oraria:	8 mc/h - 12 t/h
Potenzialità giornaliera di trattamento	48 mc/g – 72 t/g
Potenzialità annua di trattamento:	4.800 mc/a – 7.200 t/a

COSTRUTTORE:	RUBBLE MASTER
TIPO E MARCA:	RM100
Matricola:	RM100-0086
Anno costruzione:	2008

potenza motore:	235 kW
Specifiche:	Macchina che necessita, per poter funzionare, di essere posizionata in piano, dotata di equipaggiamento per l'abbattimento delle polveri tramite un impianto di nebulizzazione ad acqua
Potenzialità massima di trattamento oraria:	8 mc/h - 12 t/h
Potenzialità giornaliera di trattamento	48 mc/g – 72 t/g
Potenzialità annua di trattamento:	4.800 mc/a – 7.200 t/a

COSTRUTTORE:	KEESTRAK
TIPO E MARCA:	Vaglio – modello 4518-S
Matricola:	n° di serie 266
Anno costruzione:	2004
potenza motore:	86 kW
Specifiche:	Utilizzabile eventualmente in modo complementare a valle dei suddetti frantumatori, in particolare con le fasi di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo

approvando le seguenti modifiche all'assetto previgente:

- **adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127** "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006",
- **eliminazione del codice EER 170802;**
- **inserimento degli altri cod. EER di rifiuti ammessi dalla tabella 1, allegato 1 del DM 127/2024;**

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che potranno essere avviati al recupero "**R5**", che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" del materiale ottenuto, ai sensi del DM 28 giugno 2024, n.127 e s.m.i. - *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale*, esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1	Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
--------------------------------------	------------------	-------------	---

DM 127/2024			
p.to 1	170101	cemento	160.000
p.to 1	170102	mattoni	
p.to 1	170103	mattonelle e ceramiche	
p.to 1	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
p.to 1	170302	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	
p.to 1	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
p.to 1	170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 07	
p.to 1	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
p.to 2	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
p.to 2	010409	Scarti di sabbia e argilla	
p.to 2	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
p.to 2	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segregazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
p.to 2	101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	
p.to 2	101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	
p.to 2	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle, e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
p.to 2	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	
p.to 2	120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116, costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	
p.to 2	191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce, inerti)	
p.to 2	200301	rifiuti urbani non differenziati (<i>limitatamente ai rifiuti inerti</i>)	

- che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	200 t/ora (pari a 133,37 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	1.600 t/giorno (pari a 1.067 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento*:	160.000 t/anno (pari a 106.700 mc/anno)

* da intendersi come potenzialità annua complessiva dell'utilizzo contemporaneo dei tre mezzi mobili oppure come potenzialità annua di trattamento nel caso di utilizzo di un singolo mezzo;

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un' omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha validità fino al 19/02/2027 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- l'integrazione/sostituzione dei mezzi sopra identificati è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
(omissis);
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
delle vigenti norme di medicina del lavoro;
delle vigenti norme antincendio;
delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
della normativa in materia di inquinamento acustico;
dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. PG/2025/81883 del 05/05/2025 (allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- 1) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- 2) che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- 3) il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore (o in alternativa a condurre a proprio carico le analisi del caso) per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzi la non pericolosità ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 del D.M. 05/02/1998 s.m.i.; particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;
- 4) che dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;

- 5) che i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- 6) I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- 7) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui;
- 8) le acque reflue di dilavamento dei piazzali devono essere drenate e scaricate nel rispetto delle norme vigenti; gli scarichi derivanti dall'attività degli impianti mobili in argomento dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte Terza, presso il cantiere in cui si svolgerà ogni singola campagna;
- 9) l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- 10) l'operazione di recupero "R5", svolta sui rifiuti sopra identificati, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se l' "aggregato riciclato" o "artificiale" è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:
 - a) le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
 - b) il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
 - c) il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:
 - d) Controlli sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - e) Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l].
 - f) tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di

certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24;

- g) ciascun lotto di “aggregato recuperato”, al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell'Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;
- h) dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24;
- i) la Ditta dovrà attenersi ai contenuti del documento “*Relazione tecnica di aggiornamento adeguamento dell'autorizzazione unica alle disposizioni del DM 127/2024 - del 05/03/2025*” acquisito nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma PG/2025/48271 del 13/03/2025,
- j) nonché ai requisiti previsti dalla certificazione ambientale ISO 14001:2015 che di fatto ottempera ai requisiti di “*sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio*”, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024; tuttavia si ritiene di dover prescrivere alla Ditta la predisposizione di una “procedura per la gestione e la registrazione delle non conformità”, se non già previsto dalla propria certificazione ambientale sopra citata; la procedura dovrà essere comunque presentata ad Arpae SAC Parma;
- k) i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli “aggregati recuperati” (“End of Waste”) e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;
- l) i diversi lotti di materiali “aggregati recuperati” prodotti (“End of Waste”) detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
- m) tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
- n) dovranno comunque essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24; in particolare, salvo diversi aggiornamenti normativi: copia di ogni “Dichiarazione di conformità”, con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) o presso la propria sede legale, e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni presso la sede legale dell'azienda; la “Dichiarazione di conformità”, dovrà essere trasmessa all' A.r.p.a. territorialmente competente, nonché all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico, entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato

recuperato;

- o) in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
 - p) **il rifiuto avente codice EER 170504 "terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503" non potrà provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica o da rifiuti interrati** (come prescritto dal DM 127/24);
- 11) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10); in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
 - 12) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale (test di non pericolosità per cod. EER "specchio") e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella domanda di autorizzazione alla campagna di trattamento (screening e/o comunicazione);
 - 13) l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
 - 14) si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella;
 - 15) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
 - 16) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte Terza;
 - 17) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;
 - 18) durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
 - 19) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero;
 - 20) considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - 21) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

- 22) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- 23) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione della specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. La semplice sostituzione delle strutture obsolete con altre simili, aventi le stesse caratteristiche tecniche, deve essere preventivamente approvata da Arpae SAC di Parma, previa specifica richiesta che deve contenere la specifica tecnica delle strutture sostituite e la causa della sostituzione, nonché la dichiarazione del responsabile tecnico della ditta che tale operazione consiste in una modifica non significativa dell'impianto;
- 24) qualora nel corso delle singole campagne di trattamento dovessero presentarsi inconvenienti tecnici tali da richiedere la sostituzione di macchinari o parti dell'impianto in oggetto, le stesse possono essere temporaneamente sostituite con strutture omologhe costituenti uno degli altri impianti mobili autorizzati di proprietà dell'impresa titolare del presente provvedimento. Tale parziale sostituzione è subordinata anche alla comunicazione dell'operazione sia all'Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta per la campagna con mezzo mobile, sia ad Arpae SAC di Parma. Detta comunicazione deve, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni:
- descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da sostituire;
 - indicazione delle cause che ne richiedono la sostituzione;
 - periodo previsto di sostituzione;
 - descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da utilizzare in sostituzione, con indicati gli estremi autorizzativi del mezzo mobile dei quali gli stessi sono componenti;
 - prestazioni ambientali (impatto acustico, emissioni diffuse) del nuovo mezzo, se differenti da quelle del mezzo sostituito;
- 25) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
- 26) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- 27) i collegamenti tra i macchinari dovranno essere eseguiti in modo tale da impedire qualsiasi sversamento accidentale;
- 28) l'attività di trattamento potrà iniziare solo previa richiesta di apposita Comunicazione (al termine dei 20 giorni dalla Comunicazione o al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'autorità competente), come prescritto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 29) per lo svolgimento delle singole campagne di attività aventi durata inferiore a 90 giorni, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:
- relazione preliminare con indicazione della data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - indicazione delle generalità relative al Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - la specifica dei rifiuti da trattare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;

- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso lay-out di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modo da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica C.T.R., scala 1:5.000 / 1:10.000;
 - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
 - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
 - le modalità di assemblaggio dell'impianto, con indicazione precisa di tutte le strutture utilizzate (numeri identificativi) e lo schema a blocchi e di flusso del trattamento effettuato;
 - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o relativa richiesta di deroga;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
 - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- 30) per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, ed abbia durata superiore a 90 giorni, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di screening qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;
- 31) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- 32) resta comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- 33) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 188-bis (RENTRI) e dall'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD. I registri devono essere tenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento; ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede operativa della ditta;
- 34) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);

- estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
- tipo (codice EER) e quantitativo di rifiuto trattato;
- tipo e quantitativo dei materiali prodotti;
- test di cessione (o altri referti analitici, rapporti di prova, ove previsti dal DM 127/2024 e s.m.i, se del caso) dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
- Dichiarazioni di conformità per i materiali aggregati recuperati secondo il modello ai sensi dell'Allegato 3 del D.M 127/2024 e s.m.i. per lotti di prodotti finiti recuperati;

35) al termine della campagna di trattamento deve essere ripristinato lo stato dei luoghi precedentemente al trattamento, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

36) tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento svolte nell'ambito delle campagne di trattamento dei rifiuti, dovranno essere separati dai rifiuti autorizzati da trattare e, prima del successivo avvio a smaltimento o recupero presso impianti terzi autorizzati, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; in particolare per gli *“Stoccaggi di rifiuti prodotti all’esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all’eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali”*, diversamente da quanto dichiarato dalla Ditta in relazione tecnica (cap. 6) non potranno essere gestite in “deposito temporaneo”, bensì si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* ai paragrafi 5 e 6:

- a) dovranno essere rispettate le aree di ubicazione individuate in planimetria dedicate a detti rifiuti, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali, separatamente dai rifiuti in R13;
- b) le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno convogliare ad apposita rete di raccolta le eventuali acque meteoriche, le quali dovranno essere trattate prima del successivo scarico;
- c) inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale (90 giorni), indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 m³, di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;
- d) per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e) il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti da trattare detenuti dal committente della campagna;
- f) l'altezza massima dei cumuli di rifiuti sciolti, nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 e in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022 per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti, dovrà essere non superiore a 4 metri; altezze

maggiori potranno essere assentite dall'autorità territorialmente competente alla singola comunicazione di campagna, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;

- g) in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le dei VV.F. territorialmente competente, anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;

37) la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

38) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;

39) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;

40) considerato il tipo di attività svolta si ritiene importante, per una analisi e valutazione puntuale dell'impatto acustico e odorigeno indotto, che venga richiesto agli Enti competenti nei comuni territorialmente interessati dalle singole campagne una analisi specifica da cui potranno discendere ulteriori specifiche indicazioni/prescrizioni;

41) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, **prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate** nella **relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma prot. n. PG/2025/81883 del 05/05/2025**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente (**allegato n.1**);

DI STABILIRE:

di lasciare invariata ogni altra parte della precedente Autorizzazione unica, rilasciata con Determina n. DET-AMB-2019-4811 del 21/10/2019 di Rinnovo, non sostituita dal presente provvedimento;

DI INVIARE:

la presente Autorizzazione: alla società Impresa Tre Colli S.p.a., al Comune di Fidenza, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, per quanto di competenza;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma.

Sinadoc: 10670/2025

Su disposizione del
Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma
(posta interna)

Oggetto: ditta Impresa Tre Colli SpA, sede legale in Via Sandro Pertini n. 17, Fidenza.
Istanza di Modifica Autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi
tramite mezzo mobile (R5), ex art. 208 DLgs 152/06 smi - DET-AMB-2019-4932
del 17/10/2019. Adeguamento al DM 28/06/2024 n. 127. Relazione tecnica.

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2025/48271
in data 13/03/2025, relativa all'adeguamento dell'autorizzazione ai criteri dettati dal DM 28
giugno 2024 n. 127, con la presente si esprime **parere favorevole** alla modifica
dell'Autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite mezzo mobile (R5),
ex art. 208 DLgs 152/06 smi - DET-AMB-2019-4932 del 17/10/2019, in base alle seguenti
considerazioni.

L'istanza di cui trattasi riguarda l'aggiornamento dell'AUA in essere secondo quanto stabilito
con l'entrata in vigore del D.M. 28 giugno 2024 n. 127, che prevede da parte delle aziende
interessate l'inoltro entro il 25/03/2025.

Oltre al mero adeguamento normativo, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, R5, si
prende atto che il Gestore ha precisato che nulla è mutato in termini di quantità di rifiuti
recuperabili, di attività di recupero. Non vi sono modificazioni in tema di inquinamento
acustico, di emissioni in atmosfera e in ambiente idrico e rispetto a quanto già autorizzato
con DET-AMB-2019-4932 del 17/10/2019.

Il Gestore ha evidenziato che rispetto a quanto autorizzato con AUA n. 3371/2016 del
16/09/2016 è stato eliminato il codice EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso
diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01) in quanto non incluso nel D.M. n. 127/2024 e non
più trattato dall'Azienda ed ha aggiunto i seguenti codici Rifiuti appartenenti alla Tabella 1 –
Allegato 1 del Decreto 127/2024:

- 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07;
- 01 04 09 - Scarti di sabbia e argilla;
- 01 04 10 - Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07;
- 01 04 13 - Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segregazione della pietra, diversi da quelli
di cui alla voce 01 04 07;
- 10 12 01 - Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico;
- 10 12 06 - Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti



ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso;

- 10 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle, e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico);
- 12 01 17 - Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto;
- 19 12 09 - Minerali (ad esempio sabbia, rocce, inerti).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto di cui tratta l'Azienda ha prodotta la documentazione comprovante di essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015: Certificato ICMQ n. 091138.

L'istanza di cui trattasi è relativa all'impiego di un impianto mobile da utilizzarsi per la riduzione volumetrica di materiali stoccati presso cantieri propri o di terzi, ove saranno svolte le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi.

I mezzi impiegati per svolgere un'attività di frantumazione riconducibile all'operazione di recupero R5 (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" sono i seguenti.

- Tipo e marca: frantoio TK PIPELINER-OM; Matricola N° 33023 - N° 513; Potenza motore: 149 kW; Anno di costruzione 1993.
- Tipo e marca: frantoio RUBBLE MASTER RM100; Matricola RM100-0086; Potenza motore: 235 kW; Anno di costruzione: 2008.
- Tipo e marca: Vaglio KEESTRAK – modello 4518-S; N° di serie: 266; Potenza motore: 86 kW; Anno di costruzione: 2004.

Durante i periodi di inattività, ovvero quando non impegnato in attività di campagna, ed ogni qual volta necessari di manutenzione, l'impianto sarà ricoverato presso il sito di proprietà della ditta sito in Via Jutificio n. 1 – Carrosio (AL).

Per quanto concerne la matrice rifiuti si propone l'applicazione delle seguenti prescrizioni, alla luce delle prefate modifiche normative.

Tipologia di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per essere sottoposti a trattamento con l'impianto mobile

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero
p.to 1	17 01 01	Cemento	R5

p.to 1	17 01 02	Mattoni	R5
p.to 1	17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
p.to 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
p.to 1	17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5
p.to 1	17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5
p.to 1	17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 07	R5
p.to 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5
p.to 2	01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
p.to 2	01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5
p.to 2	01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
p.to 2	01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segregazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5
p.to 2	10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R5
p.to 2	10 12 06	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	R5
p.to 2	10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle, e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5
p.to 2	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5
p.to 2	12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	R5

p.to 2	19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce, inerti)	R5
p.to 2	20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione	R5

- 1 Potenzialità massima di trattamento oraria: 200 tonnellate, pari a circa 134 m³;
- 2 Potenzialità giornaliera di trattamento: 1.600 t/giorno, pari a 1.067 m³/giorno;
- 3 **Potenzialità annua di trattamento: 160.000 tonnellate pari a 106.700 m³;**
- 4 Il Gestore dovrà preliminarmente, con un anticipo di almeno 20 giorni, inoltrare all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione di una campagna di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 smi;
- 5 Dovrà essere prevista la verifica di assoggettabilità a VIA qualora sia previsto l'impiego dell'impianto mobile di cui trattasi in una campagna con durata superiore a 90 giorni;
- 6 Per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
- 7 Le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla parte terza del DLgs 152/06 smi;
- 8 I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- 9 I materiali in uscita dalla vagliatura gestiti ai sensi del DM 127/2024, al raggiungimento del lotto massimo di 3.000 m³, saranno sottoposti ai dovuti controlli analitici previsti dal medesimo D.M. 127/2024 per essere poi destinati agli usi indicati dal DM stesso.
- 10 Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel DM 127/2024;
- 11 Qualora il DM 127/2024 subisse modificazioni o fosse abrogato il Gestore dovrà adeguare le proprie procedure operative al nuovo dispositivo normativo nei tempi e nei modi contenuti nel nuovo Decreto;
- 12 Per quanto concerne le emissioni in atmosfera:
 - sono presenti due impianti (motori a servizio degli impianti di frantumazione e del vibrovaglio) definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONE - "Motore a gasolio"** con potenzialità pari a 149 kW a servizio del frantumatore modello TK PIPELINER-OM - matricola 513;
 - **EMISSIONE - "Motore a gasolio"** con potenzialità pari a 235 kW a

servizio del frantoio Rubble Master RM 100 - matricola RM100-0086;

- **EMISSIONE - "Motore a gasolio"** con potenzialità pari a 86 kW a servizio del Vaglio KEESTRAK – modello 4518-S - n. serie 266 "

Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	4.000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

- Il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.
- Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di frantumazione, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.
- **EMISSIONI DIFFUSE:** al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente si dovranno adottare i seguenti sistemi:
 - Il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
 - L'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione (anche automatici e/o temporizzati);
 - Dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
 - I mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;
 - I mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
 - All'interno delle aree di cantiere i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;
 - Dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente con il successivo miglioramento delle condizioni. In presenza di vento forte si dovrà provvedere alla realizzazione di apposite misure di protezione superficiale delle aree destinate ad ospitare i cumuli di rifiuti inerti tramite teli plastici adeguatamente ancorati a terra.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia
Documento firmato digitalmente

Tecnico rifiuti: G.Saglia
Tecnico emissioni: C.Bazzini

Sinadoc n. 10670/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.